



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 34 del 06-05-2026

Settore: SINDACO

N. Settoriale: 4

**Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'INFESTAZIONE DI ZANZARE NEL TERRITORIO
COMUNALE - STAGIONE 2026**

PRESO ATTO:

• che in Italia, secondo i dati forniti dal I.S.S., in questi ultimi anni si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune malattie trasmesse da insetti vettori tra le quali:

- ✓ Dengue e Chikungunya, delle quali la zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- ✓ Virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo tramite la puntura di insetti vettori, in particolare, Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con metodi preventivi mediante la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

EVIDENZIATO inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- l'intervento adalticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000;

RITENUTO che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. 421/2025;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 - bis;

ORDINA

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31.10.2026:

A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di aree scoperte (privati cittadini, amministratori condominiali, attività private a qualsiasi titolo, responsabili di cantieri ecc.):

1. di non abbandonare - negli spazi *aperti* pubblici e privati - oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili;
2. di svuotare *almeno settimanalmente* sottovasi, secchi, annaffiatori, abbeveratoi per animali, etc.
3. di coprire eventuali contenitori di acqua, quali vasche e bidoni per l'irrigazione di orti e giardini, con zanzariere o con coperchi;
4. di introdurre nelle fontane ornamentali pesci larvivori (come i pesci rossi o la gambusia);

5. di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con appositi prodotti di sicura efficacia *larvicida* i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in giardini e cortili nonché i vasconi o le fosse di sterro presenti nei cantieri. La frequenza dei trattamenti deve essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia. In alternativa, si deve procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
6. di tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce e rifiuti di ogni genere e sistemare eventuali stoccaggi di materiali in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche.

A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di depositi di attività industriali, artigianali e commerciali nonché ai gestori di depositi di pneumatici e a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici:

1. di evitare che i materiali stoccati all'aperto provochino la formazione di raccolte d'acqua (ispezionare a tal fine periodicamente gli stoccaggi all'aperto); si consiglia di stoccare i materiali al coperto o in containers chiusi (in particolare gli pneumatici) o di coprire gli stoccaggi esterni con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti oppure svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. per gli stoccaggi di pneumatici per i quali non sono applicabili le misure di cui al punto 1, di eseguire trattamenti di disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con la periodicità indicata in etichetta del prodotto utilizzato e comunque dopo ogni evento piovoso. I trattamenti vanno riportati in un registro e le ricevute di acquisto dei prodotti vanno conservate ed esibite a richiesta delle autorità;
3. di eliminare e smaltire correttamente gli pneumatici fuori uso, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua.

A tutti i conduttori di vivai, serre di piante e fiori, orti:

1. di eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ristagni d'acqua e di svuotare *almeno settimanalmente* i sottovasi;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente con coperchi o zanzariere i serbatoi d'acqua;
4. di procedere ad una periodica disinfestazione larvicida degli eventuali ristagni idrici non eliminabili.

All'interno del cimitero:

1. eliminare tutti i sottovasi da aprile a ottobre (in caso contrario, procederanno alla loro rimozione gli operatori comunali);
2. utilizzare solo l'acqua pre-trattata con prodotto larvicida messa a disposizione dal Comune nell'apposito serbatoio;
3. riempire con sabbia i vasi contenenti fiori secchi.

Alle aziende agricole e zootecniche e ai detentori di animali per allevamento:

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici al fine di evitare la formazione di acqua stagnante;
2. di eseguire disinfestazioni periodiche dei potenziali focolai larvali, oltre ad adottare le altre misure preventive di cui ai punti precedenti;
3. di trattare periodicamente i fossati aziendali che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai soggetti pubblici e privati proprietari o detentori di cigli stradali, corsi d'acqua, terreni:

1. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacolo al deflusso delle acque;
2. di provvedere al periodico sfalcio delle aree e a eliminare eventuali sterpaglie e rifiuti;
3. di trattare periodicamente (ogni 2 settimane circa) i fossati che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*

RACCOMANDA a titolo di precauzione

Per gli interventi LARVICIDI:

1. Gli interventi di disinfestazione larvicida vanno effettuati seguendo scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta dei prodotti utilizzati. A dimostrazione degli avvenuti trattamenti dovranno essere conservate ed esibite alle autorità di controllo le ricevute di acquisto dei prodotti.
2. I formulati larvicidi di origine chimica vanno usati solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini). In caso di altri ristagni d'acqua (vasche per orto/giardino, fontane, fossati...) impiegare solo prodotti di origine microbiologica (*Bacillus thuringiensis var israeliensis* e/o *Bacillus sphaericus*).

Per gli interventi ADULTICIDI:

1. Gli interventi adulticidi, dati gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, devono essere contenuti il più possibile e limitati a casi di infestazioni particolarmente intense e in siti sensibili. Si fa divieto di calendarizzare gli interventi adulticidi. Al di fuori di situazioni di conclamata emergenza sanitaria in atto, la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione, a seguito di valutazione della reale necessità di intervento;
2. l'esecuzione di trattamenti adulticidi da effettuarsi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente all'Ufficio Ambiente del Comune di Limena, con le seguenti modalità:
 - esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo ambiente@comune.limena.pd.it almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero del proprietario/conduuttore dell'area da trattare, indicando nella comunicazione i motivi che hanno portato alla necessità di effettuare il trattamento e i risultati dei controlli preliminari effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
 - allegando alla comunicazione la seguente documentazione:
 - il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida in area privata (Allegato 1), compilato e sottoscritto da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero del proprietario/conduuttore dell'area da trattare;

- la relazione sulle verifiche condotte da personale esperto sulla presenza di zanzare con dichiarazione del livello di infestazione, sottoscritta dal personale di cui sopra, come già previsto.
3. la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento adulticida ovvero il proprietario/conducente dell'area da trattare deve informare i propri confinanti, disponendo con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi ben visibili (Allegato 2);
 4. i trattamenti adulticidi negli spazi privati andranno eseguiti nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio di seguito specificate:
 - in condizioni di assenza di vento e con bassa probabilità di precipitazione nelle 24 ore successive alla data di intervento (altrimenti l'intervento andrà rimandato); qualora cominciasse accidentalmente a piovere il trattamento va immediatamente sospeso;
 - eseguendo i trattamenti esclusivamente nelle ore serali - notturne o comunque indicativamente entro l'alba; è vietato il trattamento in orario diurno;
 - nelle aree confinanti con scuole è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
 - utilizzando esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo GHS05 – GHS06 – GHS08 (pittogrammi presenti su etichetta o scheda di sicurezza del prodotto adulticida) e che non contengano sostanze classificate come certamente interferenti con il sistema endocrino degli esseri umani, mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionale oppure classificate sospettate di provocare gli effetti suddetti;
 - sono vietati i trattamenti adulticidi se entro un raggio di 30 m sia presente un corpo idrico superficiale, dato che i prodotti adulticidi contengono sostanze pericolose per l'ambiente acquatico (pittogramma GHS09 presente su etichetta o scheda di sicurezza del prodotto adulticida);
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare essenze floreali, erbacee, arbustive e arboree durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spallaggiati, non montati su automezzo;
 - non si possono irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoi, oppure è necessario provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - se nell'area sono presenti orti, porre attenzione che non vengano contaminate frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere verdura e frutta pronte al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo (almeno 48 ore) in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;

- in caso di contatto accidentale con il prodotto adalticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone e seguire le indicazioni riportate in etichetta.
5. le ditte chiamate a intervenire devono ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
 6. analogamente a quanto previsto al precedente punto 4, nel caso di installazione e uso di un *impianto automatico di distribuzione* di prodotti contro le zanzare (adalticidi e prodotti insetto-repellenti), dovranno essere rispettate le misure di mitigazione del rischio previste per i trattamenti adalticidi, in particolare quelle di seguito riportate:
 - comunicare l'intervento al Comune con congruo anticipo (almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adalticida, con impianti automatici in area privata (Allegato 1);
 - utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come insetticidi o insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
 - effettuare i trattamenti nelle ore serali - notturne o nelle prime ore del mattino (entro l'alba);
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con il prodotto irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare essenze floreali, erbacee, arbustive e arboree durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - ove possibile rimuovere o comunque coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino con i quali possono venire a contatto persone o animali domestici;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;

RACCOMANDA inoltre

1. a tutti coloro che soggiornano all'aperto di proteggersi con l'utilizzo di idonei repellenti cutanei;
2. a coloro che organizzano eventi e manifestazioni di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
3. nel caso di eventi organizzati in aree verdi (sagre, fiere, concerti) a consistente affluenza di pubblico, contattare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune di Limena al fine di valutare l'opportunità di un intervento mirato di disinfestazione adalticida da eseguirsi soltanto previa valutazione tecnica dell'effettivo livello di infestazione e comunicazione preventiva all'ULSS6.

AVVERTE

1. che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari delle aree o ai conduttori aventi titolo, nonché alle ditte di disinfestazione per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti.

2. la mancata osservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, **con oblazione in via breve pari a € 250,00**. Trattandosi di ordinanza *contingibile e urgente* non si applica l'istituto della "diffida amministrativa" ai sensi dell'art.2 lettera c) del vigente Regolamento comunale approvato con DCC n° 2/2021.
3. in caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2, sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle spese a carico degli inadempienti.

DISPONE

che il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line fino al 31 ottobre 2026;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda ULSS 6 Euganea, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

che in presenza di casi di arbovirosi accertati dall'ULSS o di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune e l'ULSS 6 (sulla base delle specifiche competenze) effettuino direttamente trattamenti di disinfestazione larvicida e adulticida e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati con addebito dei costi in caso di intervento sostitutivo dell'Ente preposto.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Dip di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to TONAZZO STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 34 del 06-05-2026

**Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'INFESTAZIONE DI ZANZARE NEL TERRITORIO
COMUNALE - STAGIONE 2026**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 22-05-2026 con numero di registrazione all'albo pretorio 443.

COMUNE DI LIMENA li 07-05-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO